

NOTA N. 9

AGGIORNAMENTO P.E.F. D.L. 18/2020

Oggetto: adempimenti inerenti il piano economico finanziario a seguito della emanazione del D.L. 18/2020.

Con l'emanazione in data 17/03/2020 del DI 18/2020 reso disponibile in gazzetta ufficiale solo in data odierna mediante pubblicazione straordinaria sono state poste una serie di disposizioni che tengono conto della emergenza COVID-19.

In particolare, l'articolo 107 ha disposto che:

“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

Ne discende una facoltà di scelta operativa per l'ente che può:

- 1) Procedere alla adozione del PEF secondo le disposizioni ARERA entro il 30 giugno 2020;
- 2) Procedere alla conferma per l'anno 2020 delle aliquote adottate nell'anno 2019 entro il 30 giugno 2020 per poi determinare ed approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. In tale caso il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2019 e quindi posti in riscossione mediante le tariffe applicate e quelli risultanti dal PEF 2020 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

L'ARERA dovrebbe emanare nei prossimi giorni le proprie direttive in ordine agli adempimenti da porre in essere.

Seguirà quindi ulteriore nota informativa.

Cordiali saluti